

Dai Tribunali di Torino e Prato l'ultimo colpo al risarcimento diretto.

E' a tutti noto che dopo la sentenza 180 del 2009 della Corte Costituzionale è stato definitivamente chiarito che il cosiddetto risarcimento diretto (art. 149 Codice delle Assicurazioni) non è altro che una "ulteriore modalità di tutela" del danneggiato al quale in ogni caso è concesso, esattamente come prima delle innovazioni normative del 2007 richiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile civile.

E' pure noto che le imprese assicuratrici hanno sistematicamente disatteso la pronuncia della Corte costituzionale e, in sede stragiudiziale non hanno mai dato seguito ad alcuna richiesta di risarcimento costringendo i danneggiati intenzionati ad avvalersi di un diritto loro attribuito dalla Corte costituzionale, ad agire in giudizio.

Un simile comportamento è stato ritenuto illegittimo dal Tribunale di Milano che nella sentenza 13052/11 ha chiarito la sussistenza "dell'assoluta libertà di scelta da parte del danneggiato, in fase stragiudiziale, in termini di concorrenza, di rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti di entrambe le compagnie assicuratrici"

Una volta chiamate in causa, le imprese hanno poi messo in piedi un complesso sistema volto ad ostacolare il danneggiato mediante un curioso "intervento" in causa della impresa del danneggiato che addirittura svolge le difese della compagnia del responsabile contro gli interessi e le ragioni del proprio assicurato.

Poiché le prime sentenze hanno costantemente ribadito la illegittimità di simili condotte processuali, le imprese assicuratrici hanno aggiustato il tiro, mascherando quegli interventi in causa ritenuti costantemente illegittimi, attraverso un macchinoso sistema di deleghe incrociate, sempre comunque volto ad eludere e ostacolare le richieste del proprio assicurato danneggiato.

Le sentenze dei Giudici di pace, competenti di fatto per la quasi totalità delle cause relative a sinistri stradali, hanno quasi sempre ritenuto illegittimo il comportamento degli assicuratori. Ora, sempre nel medesimo senso, a queste sentenze si vanno aggiungendo le prime sentenze di Tribunale.

E' già stata pubblicata su questo sito la **sentenza 389 del 22 gennaio 2013 del Tribunale di Torino** con la quale è stata ribadita la inammissibilità dell'intervento, anche "mascherato" attraverso il già cennato sistema di deleghe incrociate.

"Oltre a non trovare fondamento normativo nel CdA, l'intervento spiegato dall'assicuratore del danneggiato nel giudizio promosso da quest'ultimo nei confronti del responsabile civile pare carente (in adesione ad un pur non del tutto pacifico orientamento giurisprudenziale) dei presupposti di cui agli artt. 105 e 100 c.p.c., non avendo l'assicuratore del danneggiato alcun interesse alla soccombenza del suo assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio (e nemmeno costituitosi).

Quanto, poi, agli accordi intervenuti fra assicuratori (convenzione CARD, invocata da Allianz), come già chiarito nell'ordinanza resa dal Gi in corso di causa, che si ritiene di confermare, "trattasi di atti di natura privatistica che non possono legittimare l'esercizio di diritti davanti all'Autorità Giudiziaria in contrasto con le norme che disciplinano la materia"; diversamente opinando, l'azione ex art. 149 CdA che la Corte Costituzionale ha chiarito essere facoltativa ed aggiuntiva nell'interesse dell'assicurato diventerebbe -per effetto di un accordo cui l'assicurato è estraneo che impone all'assicuratore del responsabile di 'rinviare' il danneggiato al suo assicuratore -obbligatoria in contrasto con l'insegnamento della Corte."

Anche il **Tribunale di Prato, nella recentissima sentenza 774 del 6 giugno 2013** (reperibile sempre sul sito www.unarca.it) ha censurato la condotta della compagnia del danneggiato che "si è costituita nel predetto giudizio "in proprio e quale mandataria ex art. 1 bis Convenzione Card 2011 della" altra compagnia " come testualmente indicato in comparsa di costituzione e quindi in una duplice veste, spiegando pertanto in un unico atto un anomalo intervento volontario, nonostante l'attrice abbia optato per l'azione ordinaria

ex art. 148 c.d.a nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore e non per l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore. Tale intervento volontario non rinviene alcuna previsione nella normativa specifica di settore rappresentata dal Codice delle Assicurazioni e difetta altresì dei presupposti ex artt. 100 e 105 c.p.c., non rinvenendosi alcun interesse dell'assicuratore del danneggiato alla soccombenza del proprio assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio.

Per quanto attiene poi agli accordi intervenuti fra gli assicuratori e cristallizzati nella Convenzione Card del 2011 indicata dalla compagnia del danneggiato, trattasi di atto di natura privatistica, priva di efficacia esterna nei confronti dei terzi ed inidoneo pertanto a legittimare l'esercizio in giudizio di diritti altrui al di fuori dei casi e dei modi consentiti per legge. La appellante inoltre non risulta munita di valida ed efficace procura speciale che le consenta ex art. 77 c.p.c. di agire in giudizio in nome e per conto della compagnia del responsabile civile, atteso che il documento prodotto e recante l'intestazione "mandato irrevocabile di rappresentanza" attribuisce genericamente alla impresa assicuratrice del danneggiato, anche questa genericamente intesa, il potere di agire in nome e per conto o solo per conto dell'impresa che risulti di volta in volta essere assicuratrice del responsabile. E' evidente che tale atto pur nell'autenticazione da parte di un notaio della firma del legale rappresentante dell'altra compagnia non ha i requisiti né di forma né di sostanza per essere qualificato come procura suscettibile di produrre un fenomeno di rappresentanza sostanziale che legittimi quella processuale e quindi non si ponga in violazione dell'art. 81 c.p.c."

Ora ulteriore conferma arriva dalla sentenza 4618/13 sempre del Tribunale di Torino che ribadisce la inammissibilità dell'intervento per carenza di interesse, chiarisce come la costituzione in giudizio della compagnia "*quale mandataria della ...in forza di mandato con rappresentanza*" costituisca comunque un intervento e come tale inammissibile, ribadisce che la convenzione Card rimane atto tra privati privo di rilevanza giuridica esterna, che il mandato con rappresentanza per il suo generico contenuto è atto tale da non permettere di conferire rappresentanza sostanziale tale da superare il divieto di cui all'art.81 cpc..

Il Tribunale di Torino rileva espressamente che la struttura negoziale delineata dall'accordo Card non appare riconducibile al 1268 in quanto "non risulta avere ad oggetto la assunzione del debito altrui con subentro nella medesima posizione del debitore originario e, oltretutto, non risulta prevedere il consenso del delegatario".

E' ora chiaro che il sistema delle imprese assicurative, che dopo Cost. 180/2009 pur prendendo atto della facoltatività del sistema del risarcimento diretto, non ha inteso adeguarsi alla legge, non potrà continuare a ignorare che i propri comportamenti sono illegittimi.

E ancor più illegittime appaiono alla luce delle ineludibili pronunce dei Tribunali le soluzioni che a livello Ania si sono adottate "a livello convenzionale" con gli accordi "CARD" che hanno il conclamato illegittimo scopo "*di risolvere le criticità conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale 180 / 2009, che pur con qualche ambiguità ha sostanzialmente sostenuto la natura facoltativa del risarcimento diretto. Tenuto conto che la efficacia della procedura di risarcimento non può prescindere dalla natura obbligatoria del sistema, si è tentato di risolvere a livello convenzionale il problema non risolto a livello legislativo*".

Le ultime novità appaiono poi a dir poco imbarazzanti poiché, come si avrà modo di approfondire, alcune imprese di assicurazione, non paghe della costante giurisprudenza di merito, perseverando nella applicazione della norma convenzionale illegittima, costringono ora i propri fiduciari a costituirsi con "procure alle liti" che rasentano l'illecito deontologico.

UNARCA